

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 73 (D.L. "SEMPLIFICAZIONI FISCALI") "Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali"

Entrata in vigore del Decreto-Legge: 22/06/2022

Articolo	Modifiche	Note
Art. 17 - Semplificazione degli obblighi di segnalazione in materia di appalti	È stato abrogato il primo comma dell'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, che prevedeva per le P.A. e per gli Enti pubblici l'obbligo di comunicare all'anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati.	
Art. 29 - Modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche	<p>All'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.»</p> <p><u>PRIMA</u> Art. 93, comma 2 (Garanzie per la partecipazione alla procedura) 2. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.</p> <p><u>DOPO</u> 2. La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9. (comma così sostituito dall'art. 29, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2022)</p>	È stato introdotto l' obbligo di utilizzare esclusivamente , ai fini della costituzione della garanzia provvisoria in alternativa alla fidejussione bancaria, lo strumento del bonifico o altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI INTRODOTTE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 29 GIUGNO N.79 DI CONVERSIONE DEL D.L. 36/2022 (D.L. "PNRR 2") del Decreto -Legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"

Entrata in vigore della Legge: 30/06/2022

<p>Art. 7, commi 2-ter e 2-quater - Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza</p>	<p>2-ter. L'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del D.Lgs. 50/2016, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle imprevedute ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera.</p>	<p>Si tratta di una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del D.Lgs. 50/2016.</p> <p>Quindi si applica anche ai contratti in corso.</p> <p>Si applica ai soli appalti di lavori con esclusione quindi degli appalti di servizi e forniture.</p>
	<p>2-quater. Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario può proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.</p>	<p>Il comma è da leggere in combinato disposto con il precedente comma 2-ter per espressa previsione normativa.</p> <p>La variante può essere richiesta sia dalla stazione appaltante che dall'aggiudicatario.</p> <p>La variante non deve determinare nuovi oneri per la finanza pubblica.</p> <p>La variante deve assicurare risparmi da utilizzare unicamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali da costruzione.</p> <p>La proposta di variantenon deve alterare la natura generale del contratto e debba essere comunque assicurata la piena funzionalità dell'opera.</p>

<p>Art. 10 comma 2 - Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza</p>	<p>Le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali possono conferire, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del D.L. 95/2012 e ss.mm.ii. ai soggetti collocati in quiescenza</p>	<p>La deroga in esame - in base al richiamo di cui all'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni - è ammessa secondo le condizioni e i</p>
	<p>possono essere conferiti gli incarichi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001, di cui all'articolo 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, nonché, in presenza di particolari esigenze alle quali non è possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente, l'incarico di <u>responsabile unico del procedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 31.</u></p>	<p>limiti generali per la legittimità del conferimento degli incarichi individuali, a tempo determinato, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti da parte di pubbliche amministrazioni.</p> <p>Gli incarichi oggetto della deroga, non rientrando nelle ipotesi di cui ai richiamati commi 4, 5 e 15 dell'art. 1 del D.L. 80/2021, n. 80, conv. con modif. dalla L. 113/2021 e ss.mm.ii., sono conferiti senza procedura di selezione e non possono consistere in incarichi dirigenziali</p> <p>Resta fermo, anche per tali incarichi, il rispetto dei limiti delle risorse finanziarie già destinate, nel bilancio dell'Amministrazione, agli incarichi di cui al citato articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 (non sono computate le risorse destinate ai contratti di cui ai suddetti commi 4, 5 e 15 dell'articolo 1 del D.L. n. 80 del 2021)</p>
<p>Art. 18-bis Misure per favorire l'attuazione del PNRR</p>	<p>Commi 3-6 Le amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico privato ai sensi degli articoli 180 e seguenti del D.Lgs. 50/2016, di importo superiore a 10 milioni di euro, sono tenute a richiedere un parere preventivo al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri e al MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine della preliminare valutazione della corretta impostazione di tali progetti, in particolare rispetto all'allocazione dei rischi e alla contabilizzazione.</p>	<p>Normativa in materia di PPP</p>

	<p>Il parere, emesso entro i successivi 45 giorni, non è vincolante.</p> <p>La richiesta del parere è preliminare alla dichiarazione di fattibilità della relativa proposta di partenariato pubblico privato da parte dell'amministrazione aggiudicatrice</p>	
	<p>Comma 12-bis All'articolo 48 del D.L. 77/2021, conv. con modif. dalla L. 108/2021, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma: «7-bis. <i>Gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale di cui all'articolo 216, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle centrali di committenza in attuazione di quanto previsto dal presente articolo, possono essere posti a carico delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del presente decreto</i>»</p>	<p>Non si applica in Provincia di Bolzano, essendo gli obblighi di pubblicità assolti dal Sistema Informativo dei Contratti Pubblici (portale telematico) e gratuiti ai sensi dell'articolo 5, comma 6 della LP 15/2016</p>
<p>Art. 32 c-quater) -Misure per la realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il rafforzamento dei servizi digitali</p>	<p>Al fine di favorire maggiore efficienza e celerità nella realizzazione di reti di telecomunicazioni, nonché' di assicurare la piena e corretta applicazione dell'articolo 8 della direttiva 2014/24/UE, e dell'articolo 11 della direttiva 2014/23/UE, i contratti e le concessioni di cui all'articolo 15 D.Lgs. 50/2016, sono integralmente esclusi dall'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo Codice e, conseguentemente, non trovano applicazione le disposizioni eventualmente incompatibili contenute in provvedimenti, contratti e atti di qualunque natura. I soggetti titolari dei contratti o delle concessioni di cui al periodo precedente, affidati con procedure di gara, e in possesso dei requisiti necessari, nell'esercizio della loro autonomia organizzativa e decisionale, assicurano l'applicazione di criteri di semplificazione, efficacia, trasparenza, non discriminazione e tutela dell'ambiente, tenuto conto del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione delle reti di telecomunicazioni.</p>	<p>Ai soli affidamenti in materia delle telecomunicazioni.</p> <p>Viene stabilita l'esclusione, dall'ambito di applicazione della disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici degli appalti pubblici e dei concorsi di progettazione nei settori ordinari e delle concessioni principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche.</p> <p>Viene posto, inoltre, in capo ai titolari dei contratti e delle concessioni in oggetto il</p>
		<p>compito di assicurare l'applicazione di criteri richiamati dalla disposizione.</p>

<p>Art. 34 - Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere</p>	<p>Al D.Lgs. 50/2016, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 93, comma 7, le parole «<i>decreto legislativo n. 231/2001</i>» sono sostituite dalle seguenti: «<i>decreto legislativo n. 231 del 2001, o in possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,</i>»;</p> <p>b) all'articolo 95, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198».</p>	<p>Con la lettera a) viene introdotta, solo per contratti di servizi e forniture, quale ulteriore ipotesi di riduzione della c.d. “garanzia provvisoria” il possesso della certificazione della parità di genere.</p> <p>Come noto, peraltro, nelle procedure sotto-soglia emergenziali, la garanzia provvisoria di regola non viene richiesta (art. 1, comma 4, DL 76/2020) “.. salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente.”</p> <p>Con la lettera b) si estende la premialità prevista all’art. 95 anche ai casi di offerte di operatori economici che dimostrino l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere.</p>
<p>Art. 35 - Procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza</p>	<p>Comma 1. All'articolo 48, comma 1, del D.L. 77/2021, conv. con modif. dalla L. 108/2021 dopo le parole «<i>In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici</i>» sono aggiunte le seguenti: «, anche suddivisi in lotti funzionali,».</p> <p>Comma 1-bis Sostituisce il comma 7-bis dell'art. 6 del D.L. 76/2020 conv. con modif. dalla L.120/2020.</p> <p>Nuovo comma 7-bis:</p> <p><i>"7-bis. In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare con riferimento all'intero collegio:</i></p> <p><i>a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti:</i></p> <p><i>1) l'importo pari allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;</i></p> <p><i>2) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del</i></p>	<p>Con il comma 1 viene specificato che le previsioni dell’articolo 48, comma 1, del D.L. 77/2021 si applicano anche agli investimenti articolati per lotti funzionali.</p> <p>Con il comma 1-bis viene sostituito il comma 7-bis del D.L. 76/2020 ridefinendo i limiti massimi dei compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico determinati sulla base di percentuali sul valore dell'appalto.</p>

valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;

3) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;

4) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;

5) l'importo pari allo 0,07 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro;

b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti:

1) l'importo pari allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;

2) l'importo pari allo 0,4 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;

3) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;

4) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;

5) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro"».